



Direzione Tecnica  
il Direttore

13 MAR. 2003

**DISPOSIZIONE N° 04** del \_\_\_\_\_ **“Modifiche al Regolamento per la Circolazione dei Treni e al Regolamento sui Segnali”**

**Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale**

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n° 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998 n° 277, concernente “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999 n° 146, concernente “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell’infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura”;


Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n° 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto, in particolare, il combinato disposto art. 96 punto 1) del sopra citato D.P.R. 753/80 e artt. 7 e 11 D.P.R. 146/99 che demanda a disposizioni del Gestore dell’Infrastruttura di disciplinare le modalità d’esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n° 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 luglio 1998 n. 277 (quest’ultimo modificato dall’art. 7 comma 1 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 146) emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;



La presente disposizione è composta di n° 4 pagine  
Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 20.338.109.932  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. n. 01585570581

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
COMPONESTA DI N° 4 PAGINE



Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S. p. A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S. p. A.;

Visto il Regolamento per la Circolazione dei Treni ed in particolare l'art. 1 comma 1 bis in base al quale per imprescindibili necessità di sperimentazione è consentito deliberare norme di esercizio provvisorie anche in deroga alla normativa vigente;

Vista la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Operative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. N° RFI/TC.MV.RG/106 del 13.0.3.2003 con cui si propone l'emanazione, in via sperimentale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis del Regolamento per la Circolazione dei Treni, di modifiche al Regolamento per la Circolazione dei Treni e al Regolamento sui Segnali;

Ritenuta l'opportunità di effettuare la sperimentazione proposta e di introdurre quindi le predette modifiche regolamentari;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

**Al Regolamento per la Circolazione dei Treni (RCT) è apportata la seguente modifica**

**Dopo il comma 13 dell'articolo 3 è inserito il seguente nuovo comma 13 bis:**

13 bis. Determinate linee sono munite di attrezzature che consentono il controllo della marcia dei treni.

Le norme di esercizio sono contenute in apposite istruzioni emanate dalla Unità centrale competente.

### **Art. 2**

**Al Regolamento per la Circolazione dei Treni (RCT) è apportata la seguente modifica**

**Dopo il comma 15 dell'articolo 16 è inserito il seguente nuovo comma 15 bis:**

15 bis. I mezzi di trazione, dotati di determinate apparecchiature di controllo della marcia del treno (ETCS, SCMT, ecc), circolanti sulle linee appositamente attrezzate, nonché quelli dotati di dispositivo Vigilante e circolanti su linee individuate dal Gestore Infrastruttura, possono essere affidati ad un agente di condotta in possesso della specifica abilitazione. Possono altresì essere





affidati ad un agente di condotta i mezzi di trazione, non muniti di tali attrezzature, nei casi disciplinati dal Gestore Infrastruttura.

Le modalità inerenti al servizio di condotta sono riportate nelle Istruzioni di servizio.

### Art. 3

Al Regolamento sui Segnali (RS) è apportata la seguente modifica



Dopo l'articolo 76 è inserito il seguente nuovo articolo 77:

### Art. 77.

#### **TABELLA LIMITE DI FERMATA SULLE LINEE ATTREZZATE CON SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO (SCMT)**

Determinati segnali di partenza possono essere preceduti da una apposita tabella a fondo bianco catarifrangente recante dipinta in nero la scritta "LIMITE FERMATA SCMT".

In corrispondenza di tale tabella il personale di condotta in servizio con un rotabile (mezzo di trazione, carrozza pilota o rimorchio) attrezzato con apparecchiatura SCMT inserita ed efficiente deve arrestarsi con un treno in arrivo o attestarsi con un treno in partenza.





**Art. 4**

Le presenti modifiche entreranno in vigore alle ore 00.01 del 1° luglio 2003.

Michele Elia

